Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 15 gennaio 1925** — **Numero 11**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria . *A. Boffi.* — Ancona *G. Focola* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana* — Bologna . *L. Cappelli.* — Bolzano . *L. Trevisini* — Brescia . *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta . *F. Abussi.* — Catania . *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto* — Cremona *E. Rastelli* — Cuneo . *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì . *G. Archetti* — Genova *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto . *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno . *S. Belforte e C.* — Lucca . *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschelli.* — Mantova *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara *A. Zannoni* — Messina *G. Principato.* — Milano *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena . *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova . *A. Draghi* — Palermo . *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia . *N. Simonelli* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza *V. Porta* — Pisa . *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt* — Potenza . (*). — Ravenna . *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria . *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo . *G. Marin.* — Salerno . *P. Schiavone.* — Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino* — Siracusa . *G. Greco.* — Sondrio . *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto . *Fratelli Filippi.* — Teramo . *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani . *G. Banci.* — Trento . *M. Disertori* — Treviso . *Longo e Zoppelli.* — Trieste . *L. Cappelli.* — Friuli. *Carducci.* — Venezia . *S. Serafin.* — Verona . *R. Cabianca.* — Vicenza . *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 66.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2181.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere a restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 154 « Restituzioni e rimborsi » (Tasse) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 1,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 67.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1924, n. 2182.

Franchigia doganale alla importazione nel Regno di alcune merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il Nostro decreto n. 806 del 9 giugno 1921, che approva la tariffa generale dei dazi doganali e i decreti successivi di modifica della tariffa stessa;

Visti i Nostri decreti n. 343 del 31 gennaio 1924 e n. 1354 del 28 agosto 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa la franchigia dei dazi doganali di importazione per le seguenti merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo, nel limite dei contingenti che saranno al principio di ogni anno stabiliti con Regio decreto emanato su proposta dei Ministri per gli affari esteri, per l'economia nazionale e per le finanze, e che in ogni caso non potranno superare le cifre massime qui appresso indicate a fianco di ciascun prodotto:

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI		Cifra massima del contingente annuo da ammettere in esenzione
1	44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta	Q.li	300
		Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta, si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe, nella misura di 450 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.		
2	81 *a*)	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre di ogni anno)	»	1,000
3	84 *a*) 1.	Uva fresca da tavola	»	15,000
4	85	Frutta fresche non nominate	»	7,000
5	91 *a*)	Mandorle con guscio	»	2,000
6	96	Prugne secche	»	3,000
7	97	Frutta secche non nominate	»	3,000
8	98 *a*)	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia, o nell'olio	»	500
9	106 *a*)	Vini genuini in fusti	Hl.	5,000
10	125 *e*)	Olio di oliva	Q.li	4,000
11	181 *a*) 1.	Cotone in bioccoli o in bioccoli o in massa, greggio	»	5,000
12	227 *a*)	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana, a punti annodati . .	»	300
13	663 *a*)	Sapone comune	»	2,000
14	808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	»	200
15	809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate.	»	200

Art. 2.

La concessione della franchigia è subordinata alla prova che le merci indicate nell'art. 1 siano state effettivamente prodotte nelle isole italiane dell'Egeo.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze, sarà indicato quali documenti dovranno essere presentati alle dogane del Regno per attestare l'origine delle merci suddette e da quali autorità i detti documenti dovranno essere rilasciati. Con il decreto stesso saranno inoltre stabilite le norme per l'osservanza dei limiti relativi ai contingenti fissati e tutte le altre prescrizioni cui i produttori dovranno assoggettarsi per poter godere della esenzione.

Art. 3.

Questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore nello stesso giorno in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: CVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 68.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. **2184**.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per integrare le dotazioni dei capitoli concernenti i servizi aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25 rubrica: « Spese per l'aeronautica » sono aumentati delle somme, per ciascuno di essi rispettivamente indicate:

Cap. n. 97: Indennità varie (militare, di volo, ecc.)	L.	4,500,000
Cap. n. 100: Spese generali (affitti, arredi d'ufficio, ecc.)	»	1,300,000
Cap. n. 102: Spese casuali	»	200,000
Cap. n. 105: Paghe, soprassoldi e premi, ecc.	»	5,800,000
Cap. n. 106: Vestiario, casermaggio, ecc.	»	3,200,000
Cap. n. 107: Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale, ecc.	»	10,000,000
Cap. n. 108: Spese relative al mantenimento, all'ampliamento ed al restauro degli immobili, ecc.	»	25,000,000
Totale degli aumenti	L.	50,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: CVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 69.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. **2183**.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1924, sul decreto-legge riguardante la proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma.

MAESTÀ,

Il 31 dicembre p. v. verranno a scadere i poteri della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma, già prorogati con R. decreto 6 dicembre 1923, adottato — come quello in data 3 maggio stesso anno, con cui si dispose lo scioglimento del Consiglio provinciale — in virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

La Commissione predetta, proseguendo nello svolgimento del vasto programma propostosi ha, nel corso di questo anno, provveduto alla sistemazione delle finanze dell'Ente, ottenendo con l'eliminazione di spese facoltative e mediante una oculata e scrupolosa revisione di tutti i servizi una notevole economia, che ha consentito di ridurre adeguatamente l'aliquota della sovrimposta. Essa ha dato inoltre un grande impulso ai lavori per la sistemazione della viabilità, ha provveduto alla riforma degli organici provinciali, ha avviata a soddisfacente soluzione l'importante questione dell'assistenza manicomiale ed ha regolate anche le quistioni di carattere territoriale, finanziario ed amministrativo con la provincia di Perugia, in seguito all'aggregazione a quella di Roma del circondario di Rieti.

Di più la Commissione Reale non ha trascurato di svolgere opera proficua in altri campi, come nei riguardi della istruzione pubblica — in quanto di competenza della Provincia — dell'agricoltura e dell'assistenza sanitaria.

Altre quistioni non meno importanti restano però ancora da risolvere in relazione al problemi che più particolarmente attengono al riassetto definitivo dell'Ente, come, ad esempio, la sistemazione dei tronchi stradali più vicini alla Capitale; la conclusione delle pratiche per la vendita delle ville Gianicolensi, già adibite a manicomio provinciale di Santa Maria della Pietà; la sistemazione definitiva del problema manicomiale, l'inquadramento del personale in seguito alla riforma degli organici.

La risoluzione di tutti questi importanti problemi, che s'inquadrano nel vasto programma propostosi dalla Commissione Reale, è in corso di attuazione e richiede naturalmente continuità ed unità d'indirizzo.

Ad evitare il pregiudizio che potrebbe derivare all'Ente dalla brusca interruzione dell'opera dell'Amministrazione straordinaria, prima che il suo compito sia esaurito, si impone pertanto una nuova proroga dei poteri di essa; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà e che viene adottato nella forma di decreto-legge per la deroga che esso importa al disposto dell'art. 523 della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Roma, e quello successivo in data 17 dicembre 1923, con cui i poteri della Commissione straordinaria vennero prorogati al 31 dicembre 1924;
Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 109. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 70.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2191.

Concessione dei servizi radioauditivi circolari alla società anonima Unione Radiofonica Italiana (U.R.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 1067;
Visto il R. decreto del 5 giugno 1923, n. 1262;
Visto il R. decreto del 14 giugno 1923, n. 1488;
Visto il R. decreto del 27 settembre 1923, n. 2351;
Visto il R. decreto del 2 dicembre 1923, n. 2644;
Visto il R. decreto del 9 dicembre 1923, n. 2755;
Visto il R. decreto-legge del 1° maggio 1924, n. 655;
Visto il R. decreto del 10 luglio 1924, n. 1226;
Riconosciuta la opportunità di dare in concessione i servizi radioauditivi circolari in Italia;
Visto l'art. 24 del R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, col quale è data facoltà al Ministero delle comunicazioni di accordare la concessione di stazioni trasmittenti pei servizi di radioaudizione circolare sia nazionale, sia regionale;
Considerato che per la speciale natura della concessione non potevano essere invitate alla gara che ditte le quali dessero sicuro affidamento di un regolare servizio;
Visto che tra le offerte pervenute quella della Unione Radiofonica Italiana presenta le migliori garanzie finanziarie e tecniche e riconosciuto che l'offerta stessa è la più conveniente per l'Amministrazione e per gli utenti;
Visto l'atto di sottomissione in data 27 novembre 1924 col quale la società anonima Unione Radiofonica Italiana accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione dei servizi suddetti;
Udita la Commissione consultiva tecnico-legale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Lo Stato accorda alla società Unione Radiofonica Italiana, che nel testo della presente convenzione sarà denominata « URI », con sede in Roma, la concessione esclusiva dei servizi privati di radioaudizioni circolari in Italia i quali saranno svolti da una stazione trasmittente nazionale, a Roma, da altre due stazioni regionali una a Milano ed una a Napoli o Palermo ed eventualmente da altre tre stazioni che la Società ritenesse opportuno di impiantare oppure il Ministero delle comunicazioni facesse obbligo di impiantare oltre alla stazione di Fiume di cui all'art. 2 della convenzione in data 4 maggio 1923 fra il Governo di Fiume e la Società anonima fiumana delle radiocomunicazioni, qui allegato in copia.

Le stazioni trasmittenti suddette dovranno essere utilizzate soltanto per trasmettere concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni e simili, nonchè notizie: queste ultime però sotto le garanzie determinate dall'art. 13 del presente capitolato.

Le stazioni trasmittenti potranno fare anche servizio di pubblicità e sui proventi lordi derivanti da esso dovrà essere corrisposto il 50 % al Ministero delle comunicazioni. E' assolutamente vietata qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi.

Art. 2.

Costituzione della Società concessionaria.

La Società URI è stata costituita con capitale di lire 1,400,000 con atto costitutivo per notar dott. Arturo Tosatti in data 27 agosto 1924, atto costitutivo che si allega al presente atto di sottomissione. La Società assume l'impegno di elevare il capitale stesso a non meno di 6,000,000 di lire italiane entro il periodo di due mesi dalla data della *Gazzetta Ufficiale* contenente il Regio decreto che approva il presente atto.

A garantire l'italianità della Società, secondo quanto è stabilito dall'art. 17 dello statuto della Società stessa che si rimette allegato, il capitale della Società è rappresentato da due serie di azioni di uguale valore nominale: le azioni di serie *A* rappresentano il 55 % del capitale, sono nominative ed intestate a cittadini italiani ed a società di riconosciuta italianità; le azioni di serie *B* il 45 % del capitale.

I due terzi degli amministratori compreso il presidente devono essere italiani. Il presidente deve essere di gradimento del Governo italiano. L'amministratore delegato attualmente non esiste ed è sostituito da un Comitato direttivo eletto dal Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri scelti in seno al Consiglio e presieduto dal presidente della Società. Qualora venisse in seguito nominato un amministratore delegato la Società si impegna a che egli sia di cittadinanza italiana e di gradimento del Regio Governo.

Il personale sociale direttivo, tecnico, amministrativo, esecutivo, impiegato dalla Società nei suoi impianti deve essere per almeno tre quarti di nazionalità italiana.

La Società si impegna ad osservare tale norma anche in avvenire, eccezione fatta per quanto riguarda i conferenzieri, i predicatori, gli artisti di canto e musica ed altri che prendessero parte a concerti o dizioni diramati dalle stazioni trasmittenti.

Qualora la Società non adempia alle condizioni di cui nel presente articolo, il Ministero delle comunicazioni potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 3.

Durata della concessione.

La concessione è data per un periodo di anni sei dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del presente atto ed è soggetta all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che sono e saranno vigenti per le comunicazioni senza filo.

Qualora sei mesi prima della scadenza della presente concessione, nè lo Stato abbia disdetto la concessione stessa, nè la Società l'abbia denunziata, la concessione si intende prorogata per altri quattro anni.

Per tutta la durata della concessione o dell'eventuale sua proroga o rinnovamento, il Governo si impegna a non accordare ad altri, concessioni per servizi radioauditivi circolari in Italia.

Art. 4.

Diritti spettanti al concessionario per tasse di licenza e bollo.

Giusta gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924 la URI concessionaria dei servizi radioauditivi circolari è autorizzata a riscuotere i seguenti compensi:

1° Da ogni utente, all'atto della stipulazione del contratto di abbonamento, L. 50 per diritto di licenza.

2° Per ciascun apparecchio radioelettrico ricevente compresi gli amplificatori a bassa frequenza, da colui che lo presenta al bollo:

L. 20 per apparecchi a cristallo o ad una valvola;
» 60 » 2 valvole;
» 95 » 3 »
» 150 » 4 »
» 180 » 5 o più valvole.

Nel computo del numero delle valvole ogni rivelatore a cristallo conta per una valvola: ogni tetrodo per due valvole.

Art. 5.

Contratti di abbonamento.

La Società provvede alle utenze mediante contratti da essa direttamente stipulati coi privati.

Il contratto è stato stabilito nei seguenti tipi:

1° Per abbonamenti ordinari secondo il modulo R. O. (richiesta ordinaria);

2° Per abbonamenti speciali secondo il modulo R. S. (richiesta speciale).

Abbonamenti semestrale o annuale (solo per mostre, esposizioni o manifestazioni commerciali e sportive in genere), canone:

semestrale L. 300;
annuale L. 500.

Biennale:
canone annuo L. 90;
canone globale se pagato in una sola volta L. 170;

Triennale:
canone annuo per i primi due anni L. 90;
per il terzo anno L. 75;
canone globale se pagato in una sola volta L. 240.

Quadriennale:
canone annuo per i primi tre anni L. 90;
per il quarto anno L. 50;
canone globalè se pagato in una sola volta L. 300.

Quinquennale:
canone annuo per i primi quattro anni L. 90;
per il quinto anno L. 15;
canone globale se pagato in una sola volta L. 350.

Se allo scadere della concessione vi siano contratti in corso, la Società concessionaria si impegna di rimborsare la aliquota del canone corrispondente al periodo non goduto.

La Società è autorizzata a stipulare speciali contratti di abbonamento con utenti che intendano utilizzare le ricezioni radioauditive a scopo di lucro diretto ed indiretto.

Al presene atto sono allegati gli schemi dei contratti tipo di abbonamento (Mod. R. O. ed R. S.).

E' vietato di far proseguire sulle linee telefoniche ad uso pubblico o privato le trasmissioni radioautitive di cui è oggetto il presente atto.

Art. 6.

Regolarità del servizio di trasmissione.

La Società garantisce agli utenti un servizio regolare e corrispondente ai migliori servizi consimili in esercizio all'estero e ottempererà agli inviti del Ministero delle comunicazioni di ampliare il servizio fino alla concorrenza delle 6 stazioni di cui all'art. 1, ed introdurre negli impianti i perfezionamenti suggeriti dai progressi della scienza.

Quando il servizio affidato alla Società proceda in modo irregolare ed insufficiente e la Società nonostante due successive diffide notificate a mezzo di ufficiale giudiziario o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non ottemperasse agli inviti del Ministero delle comunicazioni di ampliare e perfezionare il servizio stesso entro il termine inderogabilmente fissato con la detta diffida, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 16 del presente atto.

Art. 7.

Caratteristiche degli impianti.

Le costanti di radiazione delle stazioni trasmittenti date in concessione saranno di 400 m. amp. per la stazione nazionale e di m. amp. 200 per le stazioni regionali.

I sistemi aerei e modulatori saranno tali da utilizzare effettivamente la necessaria potenza.

Le trasmissioni delle stazioni trasmittenti dovranno essere effettuate con le seguenti lunghezze di onda:

Per la stazione di Roma m. 425, per quella di Napoli o Palermo m. 395 e per quella di Milano m. 455.

Le lunghezze di onda per le altre 3 stazioni di cui all'art. 1 saranno stabilite previo accordo col Ministero delle comunicazioni.

Non sarà tollerata una differenza in più o in meno maggiore del 3 %.

La Società dovrà però mettere in opera tutti i mezzi necessari perchè le prescritte lunghezze delle onde portanti siano rigorosamente mantenute durante l'esercizio.

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni il Ministero potrà procedere alla revoca della concessione.

La Società non potrà effettuare modifiche, trasformazioni o spostamenti della stazione concessa se non avrà ottenuta la previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il programma tecnico ed il programma artistico della Società sono allegati al presente atto.

L'approvazione dei progetti non implica alcuna responsabilità da parte del Governo.

I lavori inerenti alla costruzione delle tre stazioni trasmittenti in Roma, Milano e Napoli o Palermo, dovranno essere ultimati entro un mese per la stazione di Roma e 10 mesi per le altre due a partire dalla data di registrazione del decreto di concessione.

Art. 8.

Sanzioni per mancata attivazione.

Qualora gli impianti indicati nel progetto di cui al precedente art. 7 non vengano attivati nel termine stabilito, sarà inflitta una penalità di L. 170 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il Ministero accordi una proroga, la concessione sarà revocata se al termine della proroga stessa,

che non potrà essere mai superiore a sei mesi, l'attivazione dell'impianto non sarà avvenuta.

La penalità di cui sopra dovrà essere pagata anche durante la proroga.

Art. 9.

Adozione di materiale italiano.

La Società si obbliga inoltre a provvedersi dall'industria italiana dei materiali e dei pezzi occorrenti agli impianti trasmittenti ogni qualvolta l'industria nazionale sia in grado di fornirli nel tempo che alla Società è necessario, e ad un prezzo che non superi quello che si può ottenere dall'industria estera aggiungendo però, al medesimo, una percentuale di protezione nella misura del 10 % dell'offerta dell'industria estera nonchè le spese di dogana e di trasporto.

Come materiali prodotti dall'industria italiana si intenderanno quelli che siano completamente di fabbricazione italiana. Il semplice montaggio dei pezzi importati dall'estero non darà diritto a considerare il prodotto come materiale fornito dall'industria italiana.

Art. 10.

Canoni.

La Società in relazione all'art. 2 del R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, corrisponderà al Ministero delle comunicazioni un canone annuo di L. 15,000 per ciascuna delle stazioni trasmittenti di cui all'art. 1.

Il pagamento del canone sarà fatto in due quote semestrali da pagarsi anticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Art. 11.

Orari e diramazioni speciali.

Le trasmissioni circolari saranno effettuate giornalmente dalla Società URI nei seguenti periodi:

Nei giorni feriali —	dalle	13	alle	14
	»	16	»	18
	»	19.30	»	22.30
Nei giorni festivi —	dalle	10.30	alle	11
	»	13	»	14
	»	16	»	18
	»	19.30	»	22.30

Dalle ore 13 alle 14 e dalle 19.30 alle 20.30, la Società diramerà gratuitamente comunicati per conto dello Stato e dalle 13 alle 14 il bollettino metereologico per uso agricolo fornito dallo Stato. Gli orari delle comunicazioni per conto dello Stato potranno, su richiesta del Ministero delle comunicazioni, essere opportunamente variati in modo da dare al servizio governativo la massima efficienza senza disorganizzare il servizio della Società.

In caso di urgenza dette comunicazioni gratuite potranno essere effettuate anche nelle ore stabilite per le comunicazioni agli abbonati. Il tempo impiegato per queste trasmissioni urgenti sarà detratto dalle due ore stabilite per le comunicazioni governative. Qualora venissero superate tali due ore, l'autorità richiedente dovrà corrispondere alla Società URI una indennità di L. 100 per ogni quarto d'ora o frazione di esso.

E' consentito alla Società di poter effettuare oltre l'orario di obbligo di cui sopra, altre trasmissioni di carattere speciale, sempre nei limiti dell'art. 1 per un limitato numero di utenti previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ed alle condizioni tecniche che con esso saranno concordate.

Per variazioni ai predetti orari il concessionario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Qualora la Società intendesse stipulare contratti con Società estere per trasmissioni o per ascoltazioni radioauditive circolari, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 12.

Facoltà di sospensione del servizio.

Per gravi motivi di carattere militare o di sicurezza pubblica, il Governo può con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, sospendere, limitare o assumere in ogni tempo l'esercizio delle stazioni concesse ai termini dell'art. 13 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067.

Nel caso di assunzione del servizio, all'atto della consegna dell'impianto, sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dell'impianto stesso.

Un altro verbale sarà redatto al momento della riconsegna al concessionario dell'impianto il quale verrà restituito nello stesso stato in cui si trovava all'atto della consegna.

Durante il periodo di sospensione del servizio o di assunzione dell'esercizio da parte del Governo (vedi 1° comma) il concessionario non è tenuto a corrispondere la quota parte dei canoni corrispondenti al periodo della sospensione.

Art. 13.

Sorveglianza dello Stato.

Il Ministero delle comunicazioni eseguirà il controllo tecnico sui servizi dati in concessione. La Società dovrà ammettere a tal uopo i funzionari autorizzati ad accedere nei locali delle stazioni date in concessione.

Il concessionario non potrà effettuare trasmissioni di notizie di cui all'art. 1 se non avrà ottenuto il preventivo visto della autorità politica locale.

A tal uopo, a spese della Società, un funzionario competente potrà essere distaccato presso gli uffici trasmittenti.

Non occorre il visto preventivo della autorità politica per la trasmissione delle suddette notizie allorquando queste siano fornite dall'agenzia che sarà all'uopo designata Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Società URI ha l'obbligo di tenere un registro quale dovrà essere presa nota di tutte le trasmissioni fettuate giornalmente.

Tale registro dovrà essere messo a disposizione dei zionari incaricati del controllo.

Art. 14.

Vigilanza degli impianti abusivi.

Il concessionario dovrà coadiuvare il Ministero delle comunicazioni nell'esercizio della vigilanza per l'accertamento dell'esistenza e del funzionamento di stazioni radioelettriche abusive, quelle cioè che in Italia non hanno pagato le tasse e i canoni dovuti allo Stato ed alla URI in base al presente atto.

Art. 15.

Divieto di cessione.

E' vietata la cessione della concessione senza preventiva speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 16.

Deposito cauzionale.

La Società ha effettuato il deposito cauzionale di L. 300,000 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contenuti nel presente atto, come da unita dichiarazione provvisoria di ricevuta di deposito in effetti pubblici n. 152 in data 2 ottobre 1924 al n. di posizione 273167 dalla quale risulta che la Cassa depositi e prestiti ha ricevuto dalla Società n. 71 titoli di cui 32 buoni del tesoro settennali 5 % e 39 buoni del tesoro nazionali novennali 5 % del complessivo capitale nominale di L. 300,000 e della rendita annua di L. 15,000 con godimento dal 15 agosto e 15 maggio 1924 depositati dalla URI, per conto proprio, all'oggetto di cauzione per la concessione dei servizi privati di radioaudizioni circolari in Italia.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito a causa di multe od altro, dovrà essere reintegrato entro un mese.

Nel caso di inadempienza degli obblighi assunti con la presente convenzione, delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti o di arbitraria sospensione del servizio da parte della Società o nei casi di gravi irregolarità accertate nel servizio, sarà in facoltà dello Stato, a suo insindacabile giudizio, di applicare ammende da un minimo di L. 5000 ad un massimo di L. 20,000 oppure di dichiarare revocata la concessione ed incamerare senz'altro il deposito senza pregiudizio delle eventuali azioni giudiziarie per danni da intentarsi sia da parte dell'Amministrazione sia da parte di terzi.

Nei casi di irregolarità o di inadempienza nell'esplicazione dei servizi, e specialmente in quelli relativi alle trasmissioni di comunicati governativi, è in facoltà del Ministero delle comunicazioni di applicare delle ammende che possono variare da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 5000.

Art. 17.

Per tutto quanto non è previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni delle leggi, dei decreti e dei regolamenti in vigore e di tutti quelli che saranno emanati in avvenire.

Art. 18.

La Società elegge la sua sede ed il suo domicilio in Roma, via Maria Cristina, n. 5, per tutta la durata della concessione.

Art. 19.

Il presente atto sarà registrato con la tassa fissa di L. 1000.

Art. 20.

Le eventuali variazioni alle condizioni di abbonamento stabilite negli allegati al presente decreto saranno approvate con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 127. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 71.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1924, n. 2145.

Dichiarazione di pubblica utilità di una ferrovia privata di 2ª categoria da Cotrone porto ad Altilia, in provincia di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 4 dicembre 1918 della Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. perchè la costruzione della ferrovia forestale che dall'altipiano della Sila scende ai cantieri ed al porto di Cotrone sia dichiarata opera di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il progetto di tale ferrovia privata di 2ª categoria portante il bollo annullato pure in data 4 dicembre 1918 dell'ufficio del registro di Roma;

Ritenuto che in sede di pubblicazione degli atti suddetti venne presentata opposizione dai signori De Franco Vincenzo ed altri di Rocca di Neto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Ritenuto che in base al parere dei prefati consensi la pubblica utilità dell'opera va limitata al tratto Cotrone porto-Altilia, in provincia di Catanzaro;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata in data 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto presentato dalla Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. per l'impianto di una ferrovia privata di 2ª categoria da Cotrone porto ad Altilia in provincia di Catanzaro, respingendosi l'opposizione dei signori Vincenzo De Franco ed altri di Rocca di Neto.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio della ferrovia in parola, senza

compenso, quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Art. 4.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 34. — CASATI.

Numero di pubblicazione 72.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 2143.

Delimitazione delle zone malariche nella provincia dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia dell'Istria ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella Provincia;

Veduto il parere emesso al riguardo dalla Direzione generale della sanità pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia dell'Istria distinte come risulta nell'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

A cura del signor Prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone, ove ciò occorra al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 32. — CASATI.

Elenco delle zone malariche esistenti nella provincia dell'Istria con la indicazione dei confini territoriali di ciascuna zona.

A. CIRCONDARIO DI POLA.

1° *Comune di Pola*. — La zona malarica comprende:

a) Tutti i territori, compreso l'abitato, situati entro i confini territoriali delle frazioni comunali di:

Altura di Nesario.
Cavrano.
Gallesano.
Lavarigo.
Lusignano di Pola.
Medolino.
Monticchio Polesano
Peroi.
Pomer.
Promontore.
Sissano.
Stignano di Pola.

b) Tutto il territorio di terraferma della frazione comunale di Fasana, compreso l'abitato, situato entro i confini territoriali della frazione comunale di Fasana ed escluse le isole appartenenti alle frazioni di Fasana.

2° *Comune di Dignano*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Dignano compreso l'abitato.

3° *Comune di Barbana*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Barbana, compreso l'abitato.

4° *Comune di Canfanaro*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Canfanaro, compreso l'abitato.

5° *Comune di Sanvincenti*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Sanvincenti, compreso l'abitato.

6° *Comune di Valle*. — La zona malarica comprende tutti i territori del comune di Valle, compreso l'abitato.

7° *Comune di Rovigno*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Rovigno, compreso l'abitato.

B. CIRCONDARIO DI CAPODISTRIA.

Comune di Pirano. — La zona malarica comprende l'abitato di detto Comune e il territorio delle saline di Fontanigge limitato dalla sponda sinistra del fiume Dragogna dal ponte di Sicciole, dalla strada carrozzabile di Pirano-Buie, dal ponte di Sicciole fino al ponte di Sant'Odorico e da questo lungo le falde della collina « Carse » fino a Porto Madonna e dal mare.

C. CIRCONDARIO DI LUSSINO.

1° *Comune di Cherso*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Cherso, compreso l'abitato.

2° *Comune di Ossero*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Ossero, compreso l'abitato.

3° *Comune di Neresine*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Neresine, compreso l'abitato.

4° *Comune di Lussingrande*. — La zona malarica comprende tutto il territorio dell'isola di S. Pietro in Nembi, compreso l'abitato.

D. CIRCONDARIO DI PARENZO.

1° *Comune di Parenzo*. — La zona malarica comprende tutti i territori, compreso l'abitato, situati entro i confini territoriali delle frazioni comunali di:

Abrega.
Castel Mospinoso (Draceva).
Fratta Parentina.
Mompaderno.
Monghebbo.
Monsalice.
Sbandati.
Torre di Parenzo.
Varvari.
Villanova di Parenzo.

2° *Comune di Orsera*. — La zona malarica comprende tutti i territori, compreso l'abitato, situati entro i confini territoriali delle frazioni comunali di:

Fontane.
Geroldia.
Meme.
S. Lorenzo del Pasenatico.

3° *Comune di Cittanova.* — La zona malarica comprende il territorio del comune di Cittanova, che trovasi tra la linea, che congiunge Antenale (in val di Torre) Rosalia, Stanzia Grande-Pedia-Stanzietta Businia e la strada regionale Buie-Cittanova che da Businia va all'Antenale, compreso l'abitato delle indicate località.

E. CIRCONDARIO DI PISINO.

1° *Comune di Antignana.* — La zona malarica comprende tutto il territorio entro i confini territoriali del Comune, compreso l'abitato.

2° *Comune di Gimino.* — La zona malarica comprende tutto il territorio situato entro i confini territoriali del Comune, compreso l'abitato.

3° *Comune di Fianona.* — La zona malarica comprende i territori situati entro il confine territoriale delle frazioni di:

Casale Samburesi.
Cerre.
Cugno.
S. Lorenzo d'Albona.
Santolesi.
Traghetto.
Vettua S. Martino,

appartenenti al Comune suddetto, compreso l'abitato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 73.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 8.

Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 19: Contributo alla Cassa nazionale di previdenza, ecc. . . . . . . — L. 38,000
Cap. n. 53: Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura, ecc. . . . . . . + » 200,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 117. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 74.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 10.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 7 « Premi di operosità e di rendimento, ecc. » dello stato di previsione della spesa delle Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato di L. 100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 120 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 75.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 9.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni contenute nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 118 — GRANATA.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 4: Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	300,000

Diminuzioni di stanziamento

Cap. n. 4-*bis*: Compensi a persone estranee all'amministrazione dello Stato, ecc.	L.	20,000
Cap n. 32: Spese di qualsiasi natura per incoraggiare ed eseguire esperimenti, ecc.	»	5,000
Cap n. 38: Spese per i consorzi antifillosserici, ecc.	»	10,000
Cap. n. 41: Spese per il servizio tecnico relativo all'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, ecc.	»	30,000
Cap n. 63: Incoraggiamento alla produzione cavallina, ecc.	»	25,000
Cap. n. 64. Aumento e miglioramento della produzione, ecc.	»	20,000
Cap n 66: Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc.	»	10,000
Cap n 71-V: Spese necessarie per il funzionamento, ecc.	»	10,000
Cap. n. 80: Indennità ai membri dei Collegi dei probiviri, ecc	»	30,000
Cap. n 81: Indennità ai membri ed ai segretari delle Commissioni, ecc.	»	10,000
Cap n 97: Spese per la stampa delle pubblicazioni riguardanti la legislazione, ecc.	»	30,000
Cap n. 99: Spese per il commercio estero	»	25,000
Cap n 109: Corso di insegnamento degli aspiranti verificatori, ecc.	»	25,000
Cap. n. 118: Concorsi a premi, ecc.	»	30,000
Cap n. 119: Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano, ecc.	»	20,000
Totale	L.	300,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. — *Il Ministro per l'economia nazionale:* NAVA

Numero di pubblicazione 76.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 11.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2083;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. n. 11: Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	L.	200,000
Cap. n. 12: Premi di operosità ai militari	»	250,000
Totale	L.	450,000

Diminuzioni:

Cap. n. 30: Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc.	L.	250,000
Cap. n. 43: Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del corpo Reale equipaggi	»	200,000
Totale	L.	450,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 121 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 77.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 12.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo n. 357 (Integrata la denominazione): Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma, ecc., per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1924 e prorogata sino al 31 dicembre 1925	+ L.	1,950,600

Capitolo n 358 (Integrata la denominazione): Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli, ecc., per la gestione

tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1924 e prorogata sino al 31 dicembre 1925 . . . . + » 5,113,650

Capitolo n. 359 (Integrata la denominazione): Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Palermo, ecc., per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1924 e prorogata sino al 31 dicembre 1925 . . . . + » 3,818,555

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 122. — GRANATA.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Capitolo		Importo
Cap. n. 55: Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	L.	12,650
Cap. n. 103: Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	200,000
Cap. n. 104: Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	»	30,000
Cap. n. 331: Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, ecc.	»	1,140,000
Cap. n. 431-*ter*: Sussidio straordinario da concedersi all'Amministrazione comunale di Fiume	»	1,000,000
Cap n. 483: Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Pensioni di guerra)	»	750,000
Cap. n. 538: Personale civile, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	1,174,150
Cap. n. 539: Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	20,000
Cap. n. 540: Assegni ed indennità al personale civile, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	150,000
Cap. n. 541: Personale della guardia di finanza, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	3,192,500
Cap. n. 542: Casermaggio, fornitura di acqua, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	35,000
Cap n. 543: Spese di manutenzione della cinta daziaria, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	350,000
Cap. n. 544: Costruzione di casotti, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	20,000
Cap. n. 545: Restituzione di diritti, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	27,000
Cap. n. 546: Fitto di locali per gli uffici (Dazio consumo di Napoli)	»	20,000
Cap. n. 547: Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Dazio consumo di Napoli)	»	125,000
Cap. n. 548: Personale civile, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	1,348,100
Cap n. 549: Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	20,000
Cap. n. 550: Assegni ed indennità al personale civile, ecc. (Dazio consumo di Roma)	L.	200,000
Cap n. 551: Personale della guardia di finanza, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	2,462,500
Cap. n. 552: Casermaggio, fornitura di acqua, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	35,000
Cap. n. 553: Spese di manutenzione della cinta daziaria, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	400,000
Cap. n. 554: Costruzione di casotti, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	20,000
Cap. n. 555: Restituzione di diritti, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	150,000
Cap. n. 556: Fitto di locali per gli uffici (Dazio consumo di Roma)	»	15,000
Cap. n. 557: Fitto di locali in servizio della guardia di finanza, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	300,000
Cap n. 558: Personale civile, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	931,555
Cap. n. 559: Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	20,000
Cap. n. 560: Assegni ed indennità al personale civile, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	150,000
Cap. n. 561: Personale della guardia di finanza, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	2,092,500
Cap n. 562: Casermaggio, fornitura di acqua, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	35,000
Cap. n. 563: Spese di manutenzione della cinta daziaria, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	500,000
Cap n. 564: Costruzione di casotti, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	12,500
Cap. n. 565: Restituzione di diritti, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	10,000
Cap. n. 566: Fitto di locali per gli uffici, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	7,000
Cap. n. 567: Fitto di locali in servizio della guardia di finanza, ecc. (Dazio consumo di Palermo)	»	60,000
Totale degli aumenti	L.	17,015,455

In diminuzione:

Capitolo		Importo
Cap. n. 197: Spese per registri, moduli, ecc. (Provveditorato generale)	L.	223,000
Cap n. 431 *bis*: Spese per i servizi civili nella provincia del Carnaro	»	220,000
Cap. n. 483: Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (Pensioni di guerra)	»	800,000
Cap. n 485: Retribuzione al personale avventizio (Pensioni di guerra)	»	200,000
Cap. n 486: Indennità temporanea mensile, ecc. (Pensioni di guerra)	»	60,000
Cap. n 487: Indennità temporanea mensile, ecc. (Pensioni di guerra)	»	190,000
Totale delle diminuzioni	L.	1,693,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 78.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2141.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Colomba Antonietti, in Roma.

N. 2141. R. decreto 14 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Colomba Antonietti in Roma, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 79.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2152.

Modificazioni allo statuto del Consorzio regionale fra le cooperative di produzione e lavoro della Campania, in Napoli.

N. 2152. R. decreto 11 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale vengono apportate alcune modificazioni allo statuto del Consorzio regionale fra le cooperative di produzione e lavoro della Campania, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 80.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2153.

Modificazioni allo statuto del Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, in Grosseto.

N. 2153. R. decreto 30 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto organico del Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro con sede in Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924.

Nomina della Commissione per i provvedimenti occorrenti al trapasso degli impianti telefonici ai concessionari ed alla prima assegnazione del personale fra le varie zone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923 modificato dal R. decreto n. 1988 del 10 settembre 1923 nonchè dal R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837;

Visto il R. decreto-legge n. 1460 del 25 settembre 1924;

Considerato che la Commissione incaricata di esaminare le offerte riguardanti la concessione degli impianti telefonici statali ha presentato le relative proposte di aggiudicazione ai sensi del decreto Reale del 30 ottobre 1924 registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1924, reg. 25, fogl. 76;

Considerata l'opportunità di nominare una Commissione che proponga i provvedimenti occorrenti al trapasso degli impianti suddetti ai concessionari ed alla prima assegnazione del personale fra le varie zone ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, e prepari quanto occorre per la stipulazione dell'atto definitivo.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai fini di cui sopra è nominata una Commissione così composta:

Cav. di gr. cr. avv. Roberto De Vito, consigliere di Stato, senatore del Regno, presidente;

On. avv. prof. Cesare Tumedei, deputato al Parlamento, membro;

Comm. avv. Paolo Franco, sostituto avvocato erariale, membro;

Comm. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria nel Ministero delle finanze, membro;

Comm. Pietro Cipollaro, direttore capo servizio del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione postale-telegrafica), membro;

Comm. Adolfo Cianciulli, capo sezione nel Ministero delle comunicazioni (Amministrazione postale-telegrafica), segretario.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 4314 della *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 dicembre 1924, prima intestazione dell'elenco rettifiche (1ª pubblicazione) che dice: « 3.50 % — 655882 — Rendita L. 252 — Congregazione di carità di Mignanego, ecc. », la paternità dell'usufruttuaria, Carrara Enrichetta-Teresa, ecc. deve dire, fu *Pietro-Antonio*, anzichè fu *Antonio* come è stato pubblicato.

Identica modifica s'intende apportata alla seconda e terza pubblicazione dello stesso elenco, relativamente inserte nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1924, 1ª intestazione a pag. 4466, e n. 304 del 31 detto, 1ª intestazione, a pag. 4686.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio premi buoni del tesoro settennali.

Si rende noto che il giorno 4 febbraio p. v. alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali creati col R. decreto 2 maggio 1920, n. 522.

Roma, 12 gennaio 1925.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 9

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	129 08	Belgio	121 03
Londra	115 19	Olanda	9 76
Svizzera	465 39	Pesos oro	21 77
Spagna	341 12	Pesos carta	9 58
Berlino (marco oro)	5 72	New-York	24 218
Vienna	0 034	Oro	467 29
Praga	72 25	Belgrado	39 75
Dollaro canadese	23 95	Budapest	0 0332
Romania	12 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 36
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	96 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 88

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di ingegnere allievo nel corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo, reg. n. 10, Ministero economia nazionale, fogl. n. 45, con il quale viene indetto un concorso, per esame, a nove posti d'ingegnere allievo nel Real corpo delle miniere;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine del concorso stesso, fissato, con l'anzidetto decreto, al 31 dicembre 1924;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, a nove posti di ingegnere allievo nel corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 15 ottobre 1924, è prorogato al 31 gennaio 1925.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Elenco dei vincitori del concorso a 15 posti di capo deposito di 3ª classe (art. 49 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale n. 1339 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DI MERITO

1.	Stefani Luigi	(145519)
2.	Ceccarelli Dino	(121734)
3.	Tremolini Augusto	(122396)
4.	Emanuelli Giovanni	(148658)
5.	Benedetti Andrea	(119283)
6.	Vaglienti Isaia	(149441)
7.	Giraldi Federico	(125228)
8.	Lovisetti Giovanni	(124509)
9.	Zoboli Roberto	(125906)
10.	Carbocci Italo	(155745)
11.	Simeone Ciro	(144509)
12.	Sanbartolomeo Antonio	(110231)
13.	Cirillo Biagio	(115213)
14.	Verzulli Ettore	(135388)
15.	Candela Gaetano	(150621)
16.	Vittone Lorenzo	(142669)
17.	Piombo Paolo	(145301)
18.	Cicinato Angelo Raffaele	(113284)
19.	Di Tommaso Emidio	(155734)
20.	De Marzi Alberto	(124188)
21.	Foschi Odoacre	(133883)
22.	Rondalli Luigi	(146623)
23.	Gulli Carmelo	(149734)
24.	Petazzi Pietro	(143341)
25.	Riva Francesco	(124479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per il conferimento di cattedre negli Istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione di 1° grado, mediante concorsi per soli titoli, a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi generali per titoli e senza limitazione di posti a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione di primo grado:

Regi ginnasi.

1. Lingua italiana e latina, storia e geografia (classi inferiori).
2. Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia (classi superiori).
3. Matematica (ginnasi isolati).
4. Lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo).

Regi istituti tecnici (corso inferiore).

5. Lingua italiana e latina, storia e geografia.
6. Matematica.
7. Lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo).
8. Disegno.

Regi istituti magistrali (corso inferiore).

9. Lingua italiana e latina, storia e geografia.
10. Lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo, serbo croato, sloveno).

Regie scuole complementari.

11. Lingua italiana, storia e geografia.
12. Matematica, scienze naturali e computisteria.
13. Lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo, sloveno, greco moderno).
14. Disegno.

Art. 2.

Ai concorsi sopra indicati possono prender parte:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, a qualunque categoria appartengano;

b) le vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-1918 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi;

c) gli ex combattenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 comma 1° del R. decreto 8 maggio 1924, numero 843 (1) ed abbiano prestato alla data del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, servizio di supplente con la qualifica di buono nei Regi istituti medi d'istruzione per almeno due anni scolastici, computandosi l'anno scolastico, a tale effetto, della durata ininterrota non minore di sette mesi.

Art. 3.

Per l'ammissione sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per i concorsi di cui ai nn. 1, 2, 5, 9 la laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o in data poste-

(1) Ex-combattenti feriti o decorati al valor militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti mobilitati e, quanto ai militari addetti ai comandi, abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata

riore, quando si tratti, in questo secondo caso, di persone che furono regolarmente iscritte, prima della pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, prima cioè dell'11 ottobre 1923, a tutti i corsi universitari prescritti pel conseguimento della detta laurea;

b) per il concorso di cui al n. 11, la laurea in lettere, come nella lettera precedente, oppure il doppio diploma d'italiano e di storia e geografia d'istituto superiore di magistero;

c) per i concorsi di cui ai nn. 3 e 6 la laurea in matematica, oppure la laurea mista in scienze fisiche e matematiche, alle stesse condizioni prescritte nella lettera *a*) per la laurea in lettere;

d) per il concorso di cui al n. 12, la laurea in matematica oppure la laurea in scienze naturali, oppure la laurea mista in scienze fisiche e naturali oppure la laurea mista in scienze fisiche e matematiche alle stesse condizioni prescritte nella lettera *a*) per la laurea in lettere;

e) per i concorsi di cui ai nn. 4, 7, 10 e 13, il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua straniera per la quale si domanda l'ammissione; per lo sloveno, il serbo croato e il greco moderno titoli di studio e documenti che valgano ad attestare la sicura conoscenza di tali lingue e la capacità ad insegnarle nelle pubbliche scuole;

f) per i concorsi di cui ai nn. 8 e 14 il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.

Valgono inoltre come titoli d'ammissione i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e del R. decreto 11 marzo 1923, n. 620.

Art. 4.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato dall'art. 7, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome e paternità, dimora dei candidati e luogo ove essi intendano che sia fatta loro ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli. Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media, ufficio concorsi) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che verranno fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del tribunale o dal Pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria:

d) certificato attestante il possesso della capacità fisica necessaria per l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

e) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento pel quale è bandito il concorso, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 3;

g) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore o dal Direttore dell'Istituto;

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

i) elenco, in carta libera, completo, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra devono dimostrare il possesso di tale loro qualità mediante certificato della Direzione generale per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Gli ex combattenti debbono dimostrare di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 18, comma 1° del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 (vedi nota all'art. 2) mediante presentazione dello stato di servizio o foglio matricolare, completato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni che integrino i dati in esso contenuti e che dovranno essere rilasciati, a richiesta dell'interessato, dai Comandi di deposito o di distretto, giusta le istruzioni date, in casi simili, dal Ministero della guerra con la circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 (vedi allegato). Dovranno inoltre esibire un certificato della competente autorità scolastica locale (presidi dei regi istituti medi d'istruzione o provveditori agli studi) da cui risulti l'epoca, la durata (data di inizio e di fine ed eventuali interruzioni) del servizio di supplente prestato, con la indicazione della disciplina impartita e delle classi tenute.

La qualità di tale servizio sarà accertata direttamente dal Ministero con tutti i mezzi a propria disposizione, e prin-

cipalmente con le note informative rilasciate dalle autorità scolastiche.

Art. 6.

Ai documenti elencati negli articoli precedenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati o muniti di autenticazione di un'autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli Studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che partecipano a più concorsi debbono presentare una domanda separata per ciascun concorso. Una sola domanda dovrà essere documentata in modo completo: le altre faranno riferimento alla prima per tutti i documenti.

In nessun caso sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione ai predetti concorsi, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate da tutti i documenti indicati negli articoli 4 e 5 debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) non oltre il 28 febbraio 1925.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentata la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 8.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 9.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono esclusivamente per titoli.

Nella valutazione dei titoli si terrà speciale conto delle ricompense al valor militare e della croce di guerra.

Per la classificazione dei titoli la Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, dei quali 60 sono riservati ai titoli militari, comprese le ricompense al valor militare e la croce di guerra, e il rimanente ai titoli di studio e didattici e alle pubblicazioni.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che conseguono una votazione non minore di 70 centesimi.

Art. 10.

Per quant'altro non è espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicheranno le norme del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, in quanto non siano in contrasto con quelle dei precedenti articoli.

I Regi Provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più diffusa pubblicità al presente bando.

Roma, 22 dicembre 1924.

Il Ministro: CASATI.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal R. decreto luogotenenziale 18 dicembre 1922, n 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli inressati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'*appartenenza a reparti combattenti* alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, *deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante*, e cioè — secondo il disposto dell'art 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato *presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo.* Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918.

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in *territorio dichiarato in stato di guerra*, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita *dalla zona di guerra*. anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare Ufficiale*, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultati dagli stati di servizio o dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — con-

terranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il cómpito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1. Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: *il 4 novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); *l'11 novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della *buona condotta*, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta », non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa *di massima* presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del R decreto-legge 18 dicembre — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514

Per quanto riguarda *i reati*, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni; oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro)

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitaione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali o al Ministero della guerra, se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1ª truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito *nulla osta* che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma e art. 44, comma 1°, lettera *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con gli altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma 1°, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relative alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valor militare le quali danno diritto all'abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'ordine militare di Savoia, medaglia d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo all'abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la publicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni ... pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi; poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valor militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione Generale Leva e Truppa - Divisione Matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del R Esercito - Ufficio Ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del R Esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.